

L 625

Tribunale di Roma

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c. p. c. in riassunzione

Per il Sig. Pagano Armando, nato a _____ il _____ ed ivi residente alla via _____, codice fiscale PGNRND92M16G813D, rappresentato e difeso, per procura allegata al presente atto, dall'avv. Nicola Violante, presso il quale elettivamente domicilia in Scafati alla via Cristoforo Colombo n. 12, pec n.violante@avvocatinocera-pec.it.

ricorrente

CONTRO

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in persona del l.r.p.t., c.f. 97900660586, con sede in Piazza della Repubblica n. 59 - 00185 Roma (RM), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, codice fiscale 80224030587, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

resistente

NONCHE' CONTRO

Coralba Tornabene (bar-code graduatoria: _____), presso il domicilio digitale: _____, **Danilo Scollato**, presso il domicilio digitale _____
pec: ;

controinteressati.

Oggetto: annullamento, dei seguenti atti

- A. Dell'Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 18/07/2023, con cui si è avviata la procedura di scelta delle sedi per i vincitori che non hanno ancora manifestato interesse e per i restanti idonei della graduatoria di merito del concorso per 1.174 ispettori tecnici con tempo sino al 31.07.2023 per esprimere la preferenza sulle sedi disponibili in Valle d'Aosta,



Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna e Friuli, in particolare nella parte in cui non si consente agli idonei di scegliere tra tutte le sedi dislocate sull'intero territorio nazionale alle medesime condizioni dei vincitori di concorso;

- B. dell'Elenco delle sedi assegnate agli idonei non vincitori pubblicato sul sito INL in data 02.08.2023;
- C. della Nota di convocazione prot. U. 0012431 del 08.08.2023 per la scelta delle sedi in presenza presso la Direzione Generale INL sita in Roma in data 04.09.2023, anche e soprattutto nella parte in cui si prevede che *“la mancata presentazione nel giorno e nell'ora indicati equivale ad irrevocabile rinuncia all'assunzione con conseguente decadenza dal diritto all'assunzione presso questo Ispettorato Nazionale del lavoro”* unitamente al relativo Elenco di sedi residue da opzionare (esclusivamente al Nord Italia);
- D. dell'Elenco di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso pubblicato sul sito INL in data 15.06.2023, nella parte in cui vengono assegnate ad altri concorsisti le sedi di interesse effettivo del ricorrente;
- E. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e precisamente:
 - a) ogni manifestazione di interesse eventualmente confliggente con la posizione dell'odierno ricorrente;
 - b) ogni atto e/o verbale istruttorio sotteso all'individuazione dei posti vacanti e delle sedi disponibili e della di loro assegnazione, nelle parti lesive per gli interessi di parte ricorrente;
 - c) il bando di concorso ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente;
 - d) l'Avviso recante *“Procedura di scorrimento della graduatoria del Concorso pubblico per il reclutamento di complessive 1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato”* pubblicato sul sito INL in data 10.08.2023 e del relativo allegato “Elenco sedi”;
 - e) l'Avviso di avvio della procedura di scelta sedi riservata ai vincitori pubblicato sul sito INL in data 18.05.2023 nonché del successivo avviso di apertura della piattaforma per la scelta del 23.05.2023 unitamente ad ogni allegato;

nonché per la declaratoria di illegittimità

del *modus operandi* seguito dalla P. A. resistente per la procedura di scelta sedi e della consequenziale assegnazione in quanto non trasparente e in violazione del bando per quanto si esprime in narrativa,



e per la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a consentire al ricorrente di scegliere tra tutte le sedi INL dislocate sull'intero territorio nazionale, alle stesse condizioni degli altri concorsisti, previa riapertura dei relativi termini procedurali, e con ordine nei riguardi della stessa di adottare ogni provvedimento, anche interinale, più opportuno alla tutela dei diritti dei medesimi.

In subordine, per la condanna in forma specifica Dell'amministrazione resistente a ripetere l'intero iter di assegnazione di tutte le sedi ITL presenti sull'intero territorio italiano, secondo criteri di trasparenza, di equità e giustizia e in conformità al bando.

Premessa in fatto

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 11.02.2022 veniva pubblicato il bando di concorso pubblico ([allegato 1](#)), per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro secondo la seguente ripartizione:

- 1.174 risorse nel profilo di ispettore tecnico (Codice ISP) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- 25 risorse nel profilo di funzionario area informatica (Codice INF) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- 50 risorse nel profilo di funzionario socio statistico economico (Codice STAT) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La procedura di concorso si sarebbe distinta in due fasi: 1) prova scritta digitale distinta per codici di concorso; 2) valutazione dei titoli. La prova scritta si sarebbe intesa superata con votazione minima di 21/30esimi. Dalla sommatoria dei punti ottenuti nelle due suddette fasi si sarebbe formata infine la Graduatoria di merito, la quale è stata pubblicata in data 28.12.2022 per quanto riguarda il Profilo ISP.

Prima di procedere oltre si rende doveroso ed opportuno precisare che, in tema di comunicazioni e notifiche, il bando di concorso, all'art. 4 comma 16,



prevedeva espressamente che: <<Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario della prova scritta e il relativo esito, è effettuata attraverso il sistema «Step-One 2019» mentre all'art. 9 comma 3 prevedeva espressamente che: << Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One2019» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it>. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti>>.

Il dott. Armando Pagano, odierno ricorrente, risulta tra gli idonei della Graduatoria ISP e collocato in posizione n° 1306 ([allegato 2](#)). Ai 1174 vincitori del concorso ISP è stato consentito sin da subito manifestare interesse su tutte le sedi disponibili dell'INL dislocate sull'intero territorio nazionale, pertanto senza alcuna limitazione territoriale.

Successivamente, con avviso pubblicato **esclusivamente** sul sito dell'INL (e non sul sito riqualificazione RIPAM come previsto dal bando negli articoli sopra riportati) in data 18.07.2023, è stata avviata una procedura di scelta delle sedi per i vincitori che non avevano ancora manifestato interesse e per i restanti idonei della graduatoria di merito del concorso per 1.174 ispettori tecnici (ISP) (tra questi ultimi l'odierno ricorrente), concedendo agli stessi termine sino al 31 luglio per esprimere la preferenza solo sulle sedi disponibili in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna e Friuli, e, quindi, soltanto su Regioni dell'alto Nord Italia.

Tuttavia, di tale procedura il ricorrente non ne ha avuto conoscenza sicché facendo legittimo affidamento su quanto previsto dai citati articoli 4 e 9 come sopra riportati, si sarebbe spettato una comunicazione personale sulla piattaforma “Step One”; comunicazione, però, mai giunta.

La pubblicazione dell'avviso del 18.07.2023, peraltro, non è stata accompagnata da alcun altro atto e/o verbale in grado di giustificare la disponibilità delle sole sedi sopra indicate e, nel contempo, l'indisponibilità di altre sedi, soprattutto, del sud di Italia, quando, invece, da informazioni assunte anche al sud risultano diversi posti vacanti, atteso che il bando, all'art. 10, prevedeva che : “Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito, nonché dell'elenco delle sedi di lavoro rese note dall'amministrazione interessata”.



Al netto della mancata scelta, il meccanismo di assegnazione sedi, per come concepito, sarebbe comunque lesivo per gli interessi del ricorrente, in quanto residente a _____ e interessato ad apprendere posti presso le sedi campane, considerato che – peraltro – da informazioni assunte, al momento della possibilità di scelta della sede lavorativa, residuavano tali posti. In ogni caso, non avendone avuto personale conoscenza a causa della pubblicazione non conforme a quanto previsto dal bando, il ricorrente non ha effettuato alcuna scelta tramite l'ideale piattaforma entro il 31.07.2023.

Nel contempo, in data 02.08.2023 è stato pubblicato l'Elenco delle sedi assegnate a conclusione dell'iter avviato il 18.07.2023. Tuttavia, in data 08.08.2023, con comunicazione a mezzo pec ([allegato 3](#)) rivolta agli idonei che non avevano scelto la sede entro la detta data, l'INL ha invitato i medesimi, tra cui il ricorrente, a scegliere le sedi "rimaste" (nelle sole zone settentrionali) direttamente in presenza presso gli uffici della Direzione generale di Roma avvertendo che la mancata presentazione del ricorrente sarebbe stata interpretata come rinuncia all'assunzione; le sedi rimaste ([allegato 4](#)), però, non sono assolutamente di interesse del ricorrente e, peraltro, la previsione di soltanto queste sedi non è sorretta da alcun dato istruttorio o altro documento in grado di attestare il numero effettivo di posti vacanti alla data del 31.07.2023 (termine di chiusura della procedura di scelta sedi). Pertanto, considerata la manifesta irragionevolezza e illogicità dell'operato amministrativo, all'odierno ricorrente non resta che impugnare il provvedimento del 18.07.2023 e i provvedimenti di assegnazione delle sedi con tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti per i seguenti motivi di

DIRITTO

In via preliminare, non si può non eccepire la violazione degli artt. 4 comma 16 e 9 comma 3 del bando di concorso ove, lo si ripete, si prevede che qualsiasi comunicazione inerente alla procedura sarebbe stata trasmessa personalmente al concorsista tramite la piattaforma Step One, così come dell'art. 9 ove si prevede che "Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One2019» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it> Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti"; invece, nel caso di specie, gli avvisi sono stati pubblicati solo sul sito INL; pubblicazione che di certo il ricorrente non si aspettava e che, comunque, risulta del tutto difforme da quanto previsto dallo stesso bando in materia di comunicazioni e/o



notificazioni. Ciò ha impedito al ricorrente di prendere parte alla procedura di scorrimento del 18.07.2023 per le sedi rimanenti, la quale era riservata ai vincitori “inerti” e agli idonei non vincitori (come lui).

Ancora, il bando risulta violato all’art. 10, unitamente al principio di trasparenza amministrativa quale corollario del buon andamento, sicché nessun elenco di sedi è stato reso noto in maniera chiara e preventiva all’assegnazione conseguente, considerato che al ricorrente toccherebbe scegliere tra le sedi del Settentrione che residuano da un doppio iter: l’interpello del 18.05.2023 riservato ai vincitori verso tutte le sedi ITL; lo scorrimento del 18.07.2023 (chiuso il 31.07.2023) rivolto ai vincitori che in precedenza non avevano scelto e agli idonei non vincitori (di cui fa parte il ricorrente) verso le sole sedi settentrionali; tuttavia, la P.A. non ha pubblicato alcun prospetto circa i posti effettivamente sussistenti tra TUTTE le sedi ITL, posto che da informazioni assunte ne avanzavano parecchi, anche al sud! Pertanto, la previsione di una procedura di assegnazione parziale, cui il ricorrente avrebbe dovuto aderire entro il 04.09.2023, appare totalmente priva di qualsiasi logica. Una simile determinazione amministrativa contenuta nella comunicazione ricevuta a mezzo pec in data 08.08.2023 difatti non è sorretta da alcun dato istruttorio e/o altro atto pubblico in grado di documentare le sedi effettivamente disponibili in Italia, posto che, da informazioni assunte, risultano diversi posti vacanti proprio in Campania, ove vi sono sedi di interesse di parte ricorrente che ricordiamo essere residente a _____, come a titolo esemplificativo Avellino o Salerno; tanto è avvalorato, peraltro, dalla mancanza di valida contro-prova, considerato che alle richieste di accesso agli atti formulate la P.A. resistente ha risposto come meglio si spiegherà appreso nel presente atto.

Peraltro, il bando, all’art. 9, fa riferimento a “specifici” avvisi, ma gli avvisi qui impugnati non possono ritenersi tali, sicché sganciati da qualsivoglia dato istruttorio e neanche lontanamente consento di conoscere l’iter logico seguito dalla P.A. nella gestione delle sedi. **Difetto di motivazione e difetto di istruttoria sono, dunque, vizi presenti nella specie.**

E’ palese altresì la disparità di trattamento tra concorsisti, considerato che al ricorrente non è stato consentito, *sine ratio*, scegliere tra tutte le sedi ITL al pari degli altri concorsisti. Invero, considerato quanto sinora argomentato, perché l’idoneo non ha le stesse possibilità dei vincitori? E’ chiaro che la P.A. avrebbe dovuto gestire meglio la procedura o comunque specificare in modo chiaro in cosa sarebbero



consistiti questi particolari scorrimenti già ai tempi della pubblicazione del bando di concorso, il quale si limita a prevedere soltanto che la copertura dei posti – logicamente – avrebbe seguito l'ordine di graduatoria.

In ogni caso, il *modus operandi* della PA adottato nella specie è certamente illegittimo in quanto illogico e irragionevole nonché contrastante con il generale principio del buon andamento governante l'azione amministrativa: invero, inspiegabilmente la P.A. consente ai vincitori che non hanno manifestato interesse nei termini previsti e al candidato idoneo della graduatoria di merito ISP di scegliere esclusivamente le sedi dell'alto Nord Italia, quando, invece, come già anticipato, vi sono posti vacanti anche al Sud e, quindi, in zone certamente più vicine alla residenza del Dott. Pagano.

Come già chiarito, nel merito, l'avviso gravato non è stato accompagnato in forma pubblica da alcun documento contenente un prospetto di ripartizione di sedi e posti in grado di rendere noto l'iter logico seguito dalla p.a. – appunto – nella individuazione delle (sole) sedi indicate, e ciò si traduce in una inammissibile violazione del principio di trasparenza amministrativa. In altri casi, infatti, **la P.a. ha avviato le procedure di scelta sedi allegando elenchi di sedi e posti disponibili così da garantire la summenzionata trasparenza.** Così, a titolo meramente esemplificativo, nel caso del *Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1514 posti, elevati a n. 1541, di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro* (Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 68 del 27 agosto 2019 e successivo avviso di modifica e riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed esami" n. 60 del 30 luglio 2021) all'avviso di avvio di scelta delle sedi è stato accompagnato da elenchi con indicazione dettagliata delle sedi disponibili e dei posti vacanti (cfr: <http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-unico-lavoro-profilo-cugiul-e-cuispl-scelta-amministrazioni-e-sedi-ulteriore>). Significativo che la P.a. precedente sia la medesima: l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. E, dunque, non si comprende perché nel caso di specie, invece, non sia stata adottata la medesima organizzazione. **Il difetto di motivazione è un vizio ricorrente nella specie.** In tal senso, si rammenti che *"l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo una concezione*



sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione" (da ultimo: Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150).

Il provvedimento gravato, invece, non esternalizza l'iter logico seguito dalla P.A. nell'assumere una simile determinazione, impedendo di fatto al cittadino di conoscere sulla base di quali presupposti la resistente abbia optato per "un ripescaggio" piuttosto che premiare titoli ed esperienze. Né tantomeno il provvedimento contiene dati certi, sotto forma di numeri precisi, e ciò comprova anche il grave difetto di istruttoria sotteso, posto che la motivazione è lo "specchio" dell'istruttoria. Invero, i presupposti di fatto, intesi come elementi e dati di fatto acquisiti in sede d'istruttoria, e le ragioni giuridiche, ossia le norme ritenute applicabili nel caso di specie dalla pubblica amministrazione, sono veri e propri elementi strutturali ed essenziali della motivazione: se uno di questi fosse mancante o fosse indicato in modo incompleto o incerto, in relazione alle risultanze istruttorie, la motivazione non sarebbe conforme all'articolo 3 della legge 241/90 (cfr. ex multis T.A.R. Marche, 08/11/2010, n.3371).

Inoltre l'operato amministrativo viola il principio di uguaglianza e di parità di trattamento tra concorsisti. Invero, coloro che sono risultati vincitori, ovvero sia i primi 1174 concorsisti, sono stati destinati a Roma e a tutte le sedi territoriali dell'INL, mentre, inspiegabilmente, gli idonei hanno visto restringere il margine di scelta alle sole regioni nordiche; peggio ancora gli idonei rimasti "inerti" come il ricorrente che dovrebbero scegliere il 04.09.2023 a Roma tra le sedi avanzate. In altre parole, la determinazione amministrativa in esame sottende un evidente disparità di trattamento, implicante una violazione dell'art. 3 della Cost., considerato che non tratta nello stesso modo situazioni (e posizioni giuridiche) sostanzialmente identiche (cfr. T.A.R. Perugia, sez. I, 22/12/2020, n. 622).

Occorre, poi, specificare che in sede di assegnazione delle sedi la P.A. non ha alcun potere discrezionale di "gestione" dei procedimenti e di valutazione



discrezionale delle diverse situazioni, in quanto l'assegnazione è l'atto conclusivo di un tipico procedimento concorsuale, che è regolato dal bando e dai principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost. Il co.

Il bando di concorso non prevede in nessun punto una simile determinazione, anzi, l'art. 10 del bando si limita a prevedere che: <<*Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito, nonché dell'elenco delle sedi di lavoro rese note dall'amministrazione interessata. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria*>>. E, dunque, non si comprende perché ai vincitori sia stato concesso di esprimere preferenza per tutte le sedi d'Italia, mentre agli idonei, come il ricorrente, tale diritto è stato negato, posto che la *lex specialis* non prevede un simile *discrimen* e che il fabbisogno di risorse era ben noto già all'atto dell'indizione del concorso.

In ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, la P. A. tenuto conto delle vacanze di posti e delle esigenze, prima dell'assegnazione e contestualmente alla pubblicazione dell'avviso del 18.07.2023, avrebbe dovuto render note tutte le sedi libere e disponibili, anche per effetto delle rinunce dei vincitori chiamati a scegliere entro il 10.07.2023, onde consentire ai candidati idonei di esprimere in modo consapevole le preferenze tra tutte le sedi effettive secondo il proprio merito alle stesse condizioni dei vincitori siccome possibile. Peraltro, il deficit di trasparenza e di istruttoria è aggravato dalla circostanza che la P.A. ad oggi non ha fornito la documentazione richiesta con istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. 241/1990 avanzata una prima volta da un precedente difensore dell'odierno ricorrente in data 01.08.2023 (allegato 5) e volta a conoscere tutte le sedi disponibili attualmente, in relazione ad altro giudizio già pendente innanzi al TAR del Lazio.

Il provvedimento – per come già anticipato – è illogico ed irragionevole nonché altamente lesivo per gli interessi dell'odierno ricorrente che è residente in Campania e in cui ha interesse a restare. Il ricorrente ha sinora fatto incolpevole affidamento sulla possibilità di essere assegnato ad una delle sedi meridionali, in quanto mai avrebbe potuto prevedere una possibilità di scelta limitata alle sole regioni settentrionali residue da ben due iter. La graduatoria è di dicembre 2022 e questa



“strana” circostanza è stata resa nota soltanto l’08.08.2023, siccome la P.a. non ha proceduto a pubblicare specifici avvisi sul sito Ripam né tantomeno ad alcuna comunicazione personale tramite portale Step-One, in difformità di quanto previsto dal bando.

In conclusione non sussistono dubbi che nel caso in esame:

- ✓ siano state violate le regole procedurali, espressione dei principi di buona amministrazione ed imparzialità di cui all’art. 97 Cost., sia di forma che di sostanza, contenute nel bando (si pensi alla difformità tra quanto previsto dal bando in tema di notifiche e comunicazioni e quanto effettivamente posto in essere al riguardo dalla P. A. resistente);
- ✓ la PA resistente illegittimamente non ha fatto luogo alla preventiva pubblicazione delle sedi su cui gli aventi titolo avrebbero dovuto effettuare l’opzione violando, anche sotto tale profilo, il principio generale della stretta vincolatività dell’ordine di graduatoria e della trasparenza amministrativa;
- ✓ la parte resistente ha illegittimamente costretto gli idonei a esprimere preferenza soltanto per regioni settentrionali diversamente dai primi 1174 vincitori che, invece, hanno potuto scegliere su tutta Italia.
- ✓ la P.a. non ha seguito gli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dal bando di concorso.

Per tutti i sopra riportati motivi risulta chiaro ed innegabile che l’elenco di assegnazione sedi ai vincitori del 15.06.2023, l’avviso del 18.07.2023 e l’elenco delle sedi assegnate in data 02.08.2023 unitamente ad ogni altro provvedimento e/o atto conseguente siano da considerarsi illegittimi in via derivata in quanto risentono ed ereditano i vizi di un meccanismo di assegnazione illegittimo sussistendo un evidente nesso di consequenzialità tale per cui i secondi sono il naturale proseguimento provvedimentale di tali atti organizzativi e gestionali.

Degli stessi vizi, per come formulata, risentono sia la nota di convocazione per la scelta sedi in presenza del 08.08.2023 che l’avviso pubblicato sul sito INL il 10.08.2023 nei quali si assume che in caso di mancata comparizione il 04.09.2023 di coloro che non hanno effettuato la scelta in modalità telematica, tra cui il ricorrente, verranno considerati rinunciatari.

Orbene, tali atti oltre ad essere illegittimi in via derivata quali consequenziali agli interpellati illegittimi, hanno anche vizi propri, quali eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso,



violazione del principio di trasparenza, oltre ad essere contrastanti con una serie di principi giurisprudenziali vigenti in materia di accesso al pubblico impiego.

In ogni caso, se ciò non bastasse a invalidarli, si rappresenta che la mancata comparizione del ricorrente il 04.09.2023 non può comportare la rinuncia al diritto ad essere assunto sicché, innanzitutto, il bando non prevede tale circostanza e, come noto, non è ammissibile una integrazione postuma del medesimo. Il bando, all'art. 11, fa riferimento alla rinuncia all'assunzione e comunque non vi ricollega alcuna "decadenza" ma semplicemente l'eventuale subingresso di altri concorsisti in ordine di Graduatoria. Si rammenti sul punto che il bando non può essere suscettibile di integrazione postuma, soprattutto pregiudizievole per il concorso, e che quindi una conseguenza quale la decadenza non può essere introdotta ex post ma andava prevista ex ante, appunto, nella lex specialis. E' inutile rammentare che attraverso il bando l'Amministrazione si auto-vincola nel suo *agere*.

Il ricorrente rinunciarebbe alla sede, soprattutto considerati i posti messi a disposizione con tale interpello (quello impugnato), ma non al posto di lavoro in sé e alcuna decadenza del diritto all'assunzione può esservi ricollegato avendo, in ogni caso, egli diritto a rimanere sempre inserito nella graduatoria per poter beneficiare di un eventuale "scorrimento".

Sul punto, appare opportuno richiamare la sentenza 12/04/22 n. 125 della I sezione di L'Aquila del TAR Abruzzo, che ha chiarito come la cancellazione dalla graduatoria che di fatto conseguirebbe dalla decadenza all'assunzione prospettata da controparte "... *ha conseguenze pregiudizievoli per l'interesse della ricorrente perché fa conseguire alla sua rinuncia all'assunzione l'impedimento all'accesso a impieghi presso la stessa o altre amministrazioni nei tre anni di validità della graduatoria*" e sia illegittima quando -come nel caso - "...*né la legge, né il bando di 7 concorso la prevedono come conseguenza della rinuncia all'assunzione – come invece è espressamente stabilito in altri comparti del pubblico impiego (art. 1, comma 109, lettera a) l. n. 107/2015, che disciplina l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ...*" con la conseguenza che se decadenza può esservi, la stessa è necessariamente limitata alla prima proposta di assunzione per i posti messi a concorso, **"...non alle successive che, ove si rendano disponibili ulteriori posti dello stesso profilo, l'amministrazione potrà formulare previo scorrimento della graduatoria, nella quale dunque il vincitore rinunciatario ha interesse e titolo a permanere..."**. In tal senso, si fa riferimento alla



determinazione 04/04/22 Prot. n. 146001/RU del Direttore dell’Agenzia delle Dogane che, facendosi carico della esigenza di “non disperdere il capitale umano selezionato” ha stabilito che nel caso di sopravvenienza di posti vacanti “... saranno riconvocati per esercitare nuovamente il diritto di scelta tutti i vincitori e idonei, inclusi coloro i quali abbiano rinunciato per qualsiasi motivo alla stipula del contratto di lavoro o siano comunque decaduti. Saranno comunque salvaguardati i diritti di scelta correlati all’ordine di graduatoria, senza pregiudizio per i diritti dei vincitori che hanno sottoscritto il contratto”. Da ciò l’illegittimità della nota di convocazione del 08.08 c.a. nelle parti in cui si prevede appunto la “decadenza” dal diritto ad essere assunti a nocumento del ricorrente, soggetto idoneo validamente inserito in una graduatoria vigente, che dunque ha diritto a conservare il suo status di idoneo. Il medesimo rinuncia alla sede, non al posto.

Ma v’è di più.

Il ricorrente ha depositato ricorso al T.A.R. del Lazio ([allegato sub 6](#)) onde chiedere l’annullamento dei su indicati provvedimenti; il procedimento, contrassegnato dal NRG 11760/2023, è stato deciso con sentenza n. 15561/2023 emessa il 03.10.2023, ma pubblicata il successivo 21.10.2023 ([allegato 7](#)) con la quale la predetta Autorità Giudiziaria ha dichiarato il difetto di giurisdizione ed ha assegnato termine di cui all’art. 11 c.p.a. per la riassunzione del procedimento innanzi al Giudice ordinario.

A seguito di tale declaratoria, il ricorrente, a mezzo del sottoscritto avvocato, prima di depositare il presente ricorso in riassunzione, ha inviato alla parte resistente una seconda istanza ([allegato 8](#)) di accesso ed estrazione di copia conforme dell’elenco integrale di tutte le sedi lavorative esistenti sull’intero territorio italiano, comprensivo altresì del Centro e del Sud Italia per le quali era possibile effettuare la scelta di destinazione per i soggetti risultati vincitori e/o idonei al concorso sopra indicato nonché dell’elenco dal quale risultino le scelte effettuate dai soggetti risultati sia vincitori che idonei al concorso in questione.

A tale richiesta, l’amministrazione resistente, in data 14.12.2023, ha risposto con una propria comunicazione di rigetto ([allegato 9](#)) con la quale ha, di fatto, confermato che, al momento della possibile scelta che il ricorrente poteva effettuare, residuavano ancora sedi lavorative disponibili al Sud Italia. Tale circostanza è stata



sostenuta anche dall'amministrazione resistente a pagina 5 della propria memoria difensiva già depositata nel procedimento intrapreso innanzi al TAR Lazio ([allegato 10](#)).

A tal fine si evidenzia che l'istanza inviata dal ricorrente era finalizzata alla possibilità di esaminare l'elenco delle sedi disponibili onde valutare poi se, al momento della propria scelta, lo stesso avrebbe potuto effettivamente optare per una sede lavorativa ubicata al Sud Italia, mentre l'amministrazione resistente, con il proprio comportamento omissivo, gli ha impedito tutto ciò costringendolo, di fatto, a rivolgersi a questo On.le Tribunale onde riassumere il procedimento già intrapreso innanzi al TAR Lazio al fine di poter tutelare al meglio i propri diritti ed interessi e di tale comportamento si chiede che l'III.mo Sig. Giudice Voglia tener conto anche ai fini delle determinazioni sulle spese di lite.

Resta comunque il fatto che l'amministrazione resistente, sia nella propria memoria difensiva depositata innanzi al TAR del Lazio che nella propria risposta alla richiesta di accesso agli atti, in effetti ha confermato l'assunto della parte ricorrente in base al quale, al momento della possibile scelta che il ricorrente poteva effettuare (e che avrebbe di sicuro effettuato se la comunicazione di invito alla scelta fosse stata pubblicata e notificata secondo quanto previsto dagli artt. 4 comma 16 e 9 comma 3 del bando) di sicuro vi erano ancora disponibili varie sedi lavorative ubicate nel Sud Italia e non soltanto nel Nord Italia come invece pretestuosamente comunicato dall'INL con la sua comunicazione successiva del 08.08.2023.

Tanto premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, ricorre alla SV. III.ma in funzione di Giudice del Lavoro affinché, fissata l'udienza di discussione e disposta la comparizione delle parti, Voglia accogliere le seguenti conclusioni

- A. accertare e dichiarare l'illegittimità dell'operato della Pubblica amministrazione resistente e, per l'effetto, respinta ogni contraria istanza, annullare i provvedimenti impugnati nelle parti di interesse, consentendo al ricorrente di scegliere tra tutte le sedi INL, ivi comprese quelle delle Regioni meridionali.
- B. Ordinare alla Pubblica amministrazione resistente di inserire in graduatoria il ricorrente per poter beneficiare di un eventuale "scorrimento" della stessa.



- C. Condannare la parte resistente, in persona come sopra, al pagamento del compenso professionale con attribuzione all'avv. Nicola Violante antistatario oltre, IVA, CP e spese generali.

In via istruttoria chiede ordinarsi alla pubblica amministrazione resistente, stante il suo duplice rifiuto già manifestato, l'esibizione in giudizio ex artt. 210 e ss. c.p.c. della documentazione istruttoria sottesa alle procedure di assegnazione sedi ITL avviate il 18.05.2023 e il 18.07.2023 e in particolare di ogni verbale e/o atto sotteso alla individuazione delle sedi disponibili e il prospetto dei posti vacanti attualmente in tutte le sedi ITL.

A tal fine allega la seguente documentazione

1. [Bando concorso INL per 1249 posti;](#)
2. [Graduatoria finale di merito profilo ISP;](#)
3. [Comunicazione INL del 08.08.2023;](#)
4. [Elenco sedi rimaste disponibili al 08.08.2023;](#)
5. [Prima istanza di accesso agli atti;](#)
6. [Ricorso al TAR Lazio;](#)
7. [Sentenza TAR Lazio;](#)
8. [Seconda istanza di accesso agli atti;](#)
9. [Comunicazione INL di rigetto seconda istanza di accesso agli atti;](#)
10. [Memoria difensiva INL Tar Lazio.](#)

Ai fini fiscali si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e che lo stesso è esente dal versamento del contributo unificato avendo il ricorrente reddito inferiore alla soglia prevista ex lege come da autodichiarazione che si allega

Scafati – Roma data del deposito telematico

Avv. Nicola Violante



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto avvocato

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'annullamento degli atti adottati dalla PA resistente in ordine alla determinazione delle sedi lavorative che il ricorrente avrebbe potuto scegliere (come meglio specificato in ricorso).

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i soggetti che, in forza del comportamento illegittimo posto in essere dalla PA resistente, hanno potuto esercitare il diritto di scelta della sede lavorativa al posto del ricorrente

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione non tanto dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per ***l'impossibilità di identificare tutti i predetti soggetti e soprattutto i rispettivi domicili ed indirizzi.***

Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero. **la notificazione per pubblici proclami**".

CONSIDERATO CHE

La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso; l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "*Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato*".



Anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite.

La pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente; già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**; il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte** (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09); anche **i Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che: *"l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l'art. 151 c.p.c. autorizza i ricorrenti alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del ... mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la*



Liguria". (Testualmente, Tribunale di Genova, sez. lavoro, R.G. n. 3578/11-provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U. VOGLIA AUTORIZZARE la notificazione del ricorso:

- 1. quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente o altro da indicarsi a cura del Giudice;
- 2. quanto all'amministrazione convenuta**, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Scafati – Roma data del deposito telematico

Avv. Nicola Violante

